

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO  
*Città Metropolitana di Roma Capitale*



**DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI  
ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE E TRASLAZIONE  
IN LIBERO MERCATO.**

**Art. 1**  
**OGGETTO DEL DISCIPLINARE ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei servizi relativi alle operazioni di esumazione, estumulazione, traslazioni dall'apertura loculo/tomba per verifica capienza o altri motivi fino alla successiva tumulazione/raccolta resti/inumazione nonché realizzazione delle opere murarie connesse alle relative operazioni da esercitarsi in regime di libero mercato da parte di operatori economici presso aree e manufatti situati presso il Cimitero Comunale dati in concessione.

**Art. 2**  
**CARATTERISTICHE DI SERVIZI**

1. I titolari, o loro aventi diritto, di concessione cimiteriale relativa ad aree e manufatti per sepolture si rivolgono liberamente ad operatori economici presenti sul mercato ed appositamente accreditati nell'albo delle ditte pubblicato dal Comune per l'esecuzione di traslazioni, esumazioni ed estumulazioni nonché delle opere di muratura connesse all'esecuzione delle suddette operazioni.

2. Per le operazioni di cui al precedente comma si applicano il diritto cimiteriale fisso pari all'importo di € 50,00 da versare direttamente al Comune all'atto di richiesta di autorizzazione all'effettuazione della singola operazione cimiteriale e la tariffa applicabile autonomamente determinate dalle ditte accreditate e dal soggetto richiedente la prestazione in base ai prezzi di riferimento fissati ai fini conoscitivi per le singole operazioni come descritte nell'allegato "A" al presente regolamento.

3. I valori ivi indicati al comma 2 del presente articolo saranno annualmente confermati o rideterminati dalla Giunta comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione.

4. Sono fatti salvi i diritti cimiteriali in favore del Comune di Castel San Pietro Romano come i corrispettivi dovuti allo stesso comune per la concessione di aree e loculi.

5. Tutte le operazioni da esercitarsi dalle ditte accreditate in regime di libero mercato saranno eseguite alla presenza di un dipendente comunale che redigerà apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal medesimo, dal concessionario-committente o suo avente causa ove presente durante l'esecuzione delle operazioni e dalla ditta esecutrice. Detto verbale sarà conservato agli atti del Comune ed i relativi estremi verranno annotati nel registro cimiteriale.

**Art. 3**  
**DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA IN REGIME DI LIBERO MERCATO**

1. L'impresa accreditata incaricata dal concessionario o dai soggetti aventi titolo presterà le proprie attività, per conto e a carico del soggetto privato richiedente, come ricomprese nelle

descrizioni che seguono in ragione del servizio affidato.

a) Le operazioni di **esumazione** (estrazione Resti Mortali inumati) consistono in:

- escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee, fino a giungere al livello del feretro;
- raccolta, trasporto e smaltimento di eventuali segni funebri in muratura, marmorei o lignei;
- pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta resti mortali, che saranno depositi in apposita cassetta di zinco (fornita dalla Ditta) munita di targhetta metallica di identificazione del defunto;
- tumulazione della cassetta ossario seguendo le stesse operazioni per la tumulazione, oppure deposito dei resti mortali nell'ossario comunale;
- raccolta dei materiali di risulta del feretro a mezzo idoneo contenitore con caratteristiche stabilite dal D.P.R. n°254 del 15.07.03 e smaltimento degli stessi materiali previo conferimento presso un sito autorizzato, secondo quanto previsto dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria.

A dimostrazione dell'avvenuta operazione la Ditta consegnerà al Comune di Castel San Pietro Romano idonea documentazione rilasciata dallo smaltitore.

- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni e depositata nell'ambito del cimitero;
- pulizia della zona circostante la fossa;
- successiva aggiunta di terreno fino al completo livellamento.

b) Le operazioni di **estumulazione** (estrazione del feretro da loculo o da tomba di famiglia per essere traslato in altro cimitero) consistono in:

- asportazione della lapide;
- apertura della tomba (loculo e/o sepolcro) con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi;
- eventuale deposizione della bara in involucro di zinco (fornito dalla Ditta), munito di targhetta metallica di identificazione del defunto, nel caso in cui le condizioni del feretro stesso non rispondessero a quanto previsto dall'art.88 del DPR285/90;
- trasporto del feretro all'auto funebre incaricata per il trasporto;
- chiusura loculo come previsto dalla normativa vigente;
- apposizione e fissaggio della lapide, se disponibile;
- pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta.

c) Le operazioni di **traslazione** (spostamento del feretro da un loculo o da una tomba privata ad un altro loculo o altra tomba privata nei casi consentiti dalla Legge) consistono in:

- asportazione della lapide;

- apertura del loculo con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi;
- estrazione del feretro, eventuale deposizione dello stesso in involucro di zinco e saldatura dell'involucro;
- trasporto del feretro nel loculo di nuova tumulazione ed effettuazione delle stesse operazioni riferite alla tumulazione ovvero asportazione della lapide - apertura del loculo o della tomba di famiglia;
- realizzazione di solette e/o tramezzi verticali con tavelloni e malta cementizia in loculi plurimi;
- chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte esterna;
- apposizione e fissaggio della lapide;
- pulizia delle zone circostanti i due loculi con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta.

2. I servizi come descritti alle lettere a) b) c) del precedente comma 1 sono comprensivi della successiva tumulazione o inumazione in base alla tipologia del servizio autorizzato.

3. Le prestazioni di cui al presente disciplinare dovranno essere effettuate con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, delle norme del codice civile, delle norme vigenti in materia di polizia mortuaria D.P.R. 10.09.1990, n. 285, di igiene del lavoro, della normativa sulla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e smi per quanto attiene all'impiego del personale e delle attrezzature, dei CCNL di settore e in generale di tutte le leggi che disciplinano la materia.

#### **Art. 4**

### **REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO**

1. Gli operatori interessati all'esecuzione dei servizi di cui all'art. 2 dovranno essere:

- regolarmente iscritte ed attive presso la C.C.I.A.A. o albo straniero equivalente con la specifica indicazione, in caso di società, nell'oggetto sociale della tipologia del servizio cimiteriale da svolgere e in caso di ditte individuali, l'attività principale relativa a servizi funebri ed attività connesse.
- regolarmente iscritte a INPS e INAIL, e in regola con il versamento della contribuzione;
- dovranno aver stipulato adeguata polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con scadenza fino al termine del periodo di accreditamento che comprenda: danni a persone: danni fisici, quali lesioni e infortuni vari tra cui danni a cose: danneggiamenti o distruzione di cose di proprietà di terzi. In polizza saranno considerati terzi anche tutti i soggetti che partecipano a diverso titolo allo svolgimento dell'attività: subappaltatori, imprese di servizi, fornitori, clienti).
- dovranno aver stipulato adeguata polizza di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO) che tenga indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso il prestatore d'opera per le conseguenze di un infortunio sul lavoro. L'Assicuratore si accollerà le

richieste avanzate dall'INAIL in caso di regresso ai sensi di legge oltre ad eventuali maggiori somme richieste dal dipendente.

## **Art. 5 MODALITA' DI ACCREDITAMENTO**

1. Ai fini dell'accREDITAMENTO per l'esecuzione del servizio gli operatori interessati dovranno presentare presso il Comune apposita domanda completa di Dichiarazione in carta semplice, resa, dal legale rappresentante della ditta o titolare, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, redatta preferibilmente sugli schemi predisposti dal Comune, e corredata, da fotocopia non autenticata, in corso di validità, del documento d'identità del sottoscrittore, ed attestante:

a. che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. o Albo straniero equivalente specificandone, numero, data di iscrizione, durata della ditta/data termine, denominazione, forma giuridica, sede (indirizzo, fax, telefono, e-mail) codice fiscale e partita IVA, attività svolta risultante dal certificato;

b. che l'impresa è regolarmente iscritta a INPS, INAIL indicando numero di posizione/sede e che è in regola con il versamento della contribuzione. Prima dell'iscrizione all'elenco delle ditte accreditate il Comune acquisisce il DURC della ditta richiedente l'accREDITO.

c. di avere esaminato il presente disciplinare, avendone accettato le prescrizioni ivi contenute;

d. di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione dei servizi e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili;

e. di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa a quanto oggetto della presente dichiarazione;

f. Di impegnarsi a rispettare le condizioni indicate nel presente atto, le norme di cui al D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

g. Di aver stipulato/di impegnarsi a stipulare adeguata polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con scadenza fino al termine del periodo di accREDITAMENTO che comprenda a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) danni a persone: danni fisici, quali lesioni e infortuni vari

2) danni a cose: danneggiamenti o distruzione di cose di proprietà di terzi (In polizza vengono considerati terzi anche tutti i soggetti che partecipano a diverso titolo allo svolgimento dell'attività produttiva: subappaltatori, imprese di servizi, fornitori, clienti).

h. Di aver stipulato/di impegnarsi a stipulare adeguata polizza di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO) che tenga indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso il prestatore d'opera per le conseguenze di un infortunio sul lavoro. L'Assicuratore

si accolla le richieste avanzate dall'INAIL in caso di regresso ai sensi di legge oltre ad eventuali maggiori somme richieste dal dipendente.

i. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

l. Indirizzo, numero telefonico e di fax, e mail dove inviare le comunicazioni da parte del Comune.

## **Art. 6**

### **CARATTERISTICHE DEL'ACCREDITAMENTO**

1. L'accREDITamento avrà validità tre anni dal formale inserimento nell'albo delle ditte accreditate e la domanda con le relative dichiarazioni tra cui la sussistenza dei requisiti previsti per l'accREDITamento dovrà essere rinnovata annualmente.

2. Entro 10 giorni dalla presentazione della domanda gli uffici comunali constatane la corretta presentazione, rilasceranno all'impresa la ricevuta di inserimento nell'albo delle ditte accreditate all'espletamento dei servizi cimiteriali in libero mercato.

3. Qualora gli Uffici Comunali accertassero errori od omissioni nella documentazione presentata provvederanno a darne comunicazione al richiedente, invitandolo a regolarizzare la richiesta entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso l'impresa non ottemperasse a quanto richiesto verrà trasmesso all'impresa l'atto di diniego dell'accREDITamento, in tal caso l'impresa non potrà effettuare i servizi di cui al presente regolamento.

4. L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di procedere alla verifica ed al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli art. 43 e 71 del D.P.R.445/2000.

5. Nel caso venisse accertata la non veridicità anche di una sola delle dichiarazioni prodotte verrà trasmesso all'impresa l'atto di diniego dell'accREDITamento ed, in tal caso verrà fatto divieto all'impresa di effettuare i servizi di cui al presente regolamento, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R.445/2000.

6. L'Amministrazione Comunale avrà altresì la facoltà di procedere all'accertamento di eventuali variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda al fine di accertare il mantenimento del possesso dei requisiti per l'accREDITamento.

7. Qualora venisse accertata la carenza dei requisiti per l'accREDITamento nell'albo verrà trasmesso all'impresa l'atto di revoca dell'accREDITamento e di divieto all'impresa di effettuare i servizi di cui al presente regolamento.

8. L'elenco delle imprese accreditate verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

**Art. 7 –  
MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. All'atto della richiesta dell'autorizzazione per l'effettuazione dei servizi di cui al presente disciplinare, i titolari di concessione cimiteriale, i loro aventi diritto ovvero i loro delegati sono tenuti a comunicare il nominativo dell'impresa scelta per l'esecuzione del servizio per iscritto, mediante l'utilizzo dell'apposito modulo, da consegnarsi presso l'Ufficio Servizio Cimiteriale.

2. L'atto autorizzativo rilasciato dall'Amministrazione comunale indicherà in maniera specifica i loculi/tomba di famiglia/aree riguardanti l'operazione richiesta, il luogo di successiva tumulazione/inumazione/deposito raccolta resti e prima di ogni operazione, l'impresa autorizzata è tenuta ad effettuare un sopralluogo esclusivamente finalizzato ad individuare l'esatta sepoltura nonché le condizioni dei luoghi e le possibili fonti di pericolo al fine di poter effettuare ogni valutazione necessaria per l'effettuazione del servizio.

3. In caso di difficoltà per la corretta esecuzione del servizio, le stesse dovranno esser manifestate portandone a conoscenza gli uffici comunali entro le ore dieci del giorno precedente a quello dell'esecuzione del servizio.

4. Resta fermo l'obbligo di segnalare con immediatezza al Servizio Cimiteriale ogni situazione da cui possa derivare un rischio per l'incolumità dei visitatori.

5. E' a carico della ditta accreditata tutto il materiale di consumo (sabbia, cemento, mattoni, intonaco, vernici, ecc.) necessario per lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi. E' altresì a carico della ditta accreditata tutto il materiale prescritto, dalle vigenti norme in materia per la sicurezza e l'informazione (dispositivi di protezione individuale e collettiva, cartelli d'informazione, prescrizione, divieto).

6. La ditta accreditata non potrà depositare, all'interno dei cimiteri, attrezzature e materiali non strettamente necessari allo svolgimento dei servizi per cui si è accreditata salvo quanto previsto all'art. 11 commi 7-8 del presente disciplinare.

7. La ditta accreditata non potrà esercitare, all'interno delle mura cimiteriali, prestazioni non connesse con l'accredito stesso.

8. I mezzi utilizzati devono essere adeguati al tipo di operazione e regolarmente sottoposti alle verifiche periodiche stabilite dalla normativa vigente. I lavoratori impiegati devono essere in numero adeguato, e dotati dei dispositivi di protezione individuale, nel pieno rispetto delle norme del D.Lgs.81/2008 in materia di tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori.

9. Al termine di ogni operazione, l'area dovrà essere ripulita e riportata alle condizioni di decoro originarie. In caso di inumazioni, dovrà essere immediatamente colmata la fossa e realizzato un tumulo con lo stesso terreno di scavo.

10. Qualora, al fine di accertare la fattibilità del servizio, si rendessero necessari lavori finalizzati all'esecuzione di indagini preliminari nonché verifiche ispettive gli stessi dovranno essere preventivamente concordati con gli uffici comunali

11. All'atto dell'esecuzione del servizio l'impresa accreditata e scelta dal privato richiedente dovrà consegnare all'incaricato comunale copia dell'autorizzazione rilasciata dal Comune da annotare sul verbale di cui all'art. 2 ultimo comma del presente disciplinare.

## **ART. 8 – SICUREZZA PER ESECUZIONE DI OPERAZIONI SU AREE E MANUFATTI IN CONCESSIONI A PRIVATI**

1. Trattandosi di servizi da svolgersi presso aree e manufatti dati in concessione a privati ed eseguiti a proprie spese da imprese dagli stessi incaricate, il concessionario, o suo avente diritto o delegato assumerà la qualifica di “committente” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e sarà pertanto obbligato ad assumersi tutti gli obblighi e responsabilità derivanti dall' applicazione di tale normativa tenendo sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità in merito. Parimenti le imprese incaricate saranno tenute all'osservanza di tali norme.

2. L'impresa è obbligata a mettere in atto tutte le azioni e ad utilizzare tutti i presidi necessari a garantire la pubblica e privata incolumità durante l'esecuzione dei lavori e servizi di cui al presente regolamento, e sino al completo sgombero delle aree interessate qualora, solo per cause di forza maggiore e a seguito di autorizzazione rilasciata dal comune, non fosse possibile l'immediata riduzione in pristino dello stato dei luoghi.

## **ART. 9 – SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**

1. I rifiuti derivanti dall'esecuzione di tutte le operazioni di cui all' art. 3 del presente regolamento dovranno essere smaltiti a cura della ditta accreditata.

I rifiuti individuati dall' art. 2 comma 1 lettera e) del D.P.R. 254/2003 costituiti da:

- 1) parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione o tumulazione: assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura,
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi per la movimentazione della cassa (ad esempio maniglie)
- 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

dovranno essere raccolti e smaltiti, secondo quanto previsto dal successivo art. 12 del medesimo



D.P.R. 254/2003, separatamente dagli altri rifiuti e mediante l'utilizzo di appositi imballaggi a norma del comma 2 del medesimo articolo, avviati immediatamente al recupero o smaltimento presso impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

2. I rifiuti individuati dall' art. 2 comma 1 lettera f) del D.P.R. 254/2003, costituiti da:

- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari;
  - 2) altri oggetti metallici o non metallica spostati prima della cremazione, tumulazione o inumazione;
- dovranno essere, secondo quanto previsto dal successivo art. 13 del medesimo D.P.R. 254/2003, avviati immediatamente al recupero o smaltimento presso impianti per rifiuti inerti.

La ditta incaricata per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente regolamento dovrà provvedere al conferimento agli impianti di recupero/smaltimento autorizzati, dei rifiuti derivanti da tali operazioni, attraverso trasportatori iscritti all' Albo Gestori Ambientali per la specifica categoria. Ai fini della predisposizione di formulari di identificazione l'impresa esecutrice assumerà la qualifica di "produttore" e "detentore".

3. Copia della documentazione a comprova del corretto smaltimento dei rifiuti dovrà essere consegnata presso gli uffici comunali ed allegata al verbale di cui all'art. 2 ultimo comma del presente disciplinare.

#### **ART. 10 - SUBAFFIDAMENTO – COLLABORAZIONE**

1. L'impresa incaricata non potrà far eseguire i servizi cimiteriali da altro soggetto. E' concessa la possibilità alle ditte accreditate di avvalersi della collaborazione di altra ditta per l'esecuzione di parte dei servizi oggetto dell'incarico limitatamente alla realizzazione di lavori di scavo o di muratura. In tal caso dovrà darne comunicazione al comune allegando copia della documentazione di cui all' art. 4 inerente alla ditta collaboratrice.

2. La ditta incaricata rimarrà comunque unico responsabile, nei confronti del Comune, di terzi e del privato committente, dell'esecuzione del servizio.

#### **ART. 11 – MODALITA' TECNICHE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Tutti i servizi di cui al presente regolamento dovranno essere eseguiti in conformità a quanto prescritto dal al D.P.R. 10.9.1990 n. 285, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria nonché di tutte le ulteriori normative, circolari, atti di regolazione, attuali o future inerenti alla materia di cui al presente regolamento. L'impresa esecutrice del servizio è altresì obbligata all' osservanza delle norme di cui al D.Lgs81/2008.

2. Tutte le attrezzature, i materiali impiegati ed i mezzi d'opera dovranno essere conformi alle

prescrizioni di legge.

3. Le Ditte accreditate dovranno eseguire i servizi cimiteriali nel modo più opportuno tenendo comunque presenti le seguenti prescrizioni:

- l'intervento della ditta accreditata dovrà essere contraddistinto da efficienza e da puntualità sul luogo dove viene eseguita l'operazione cimiteriale richiesta;

- il personale che interviene dovrà essere in numero adeguato per una efficiente esecuzione della prestazione e dovrà organizzarsi al fine di portare il materiale e le attrezzature necessarie per il tipo di operazione da effettuare; dovrà inoltre attenersi, ove richiesto, alle indicazioni, istruzioni e modalità operative che il Comune eventualmente impartirà a mezzo dei competenti funzionari del Servizio LL.PP. e del Servizio di Polizia Mortuaria.

4. Le aree interessate dall'esecuzione del servizio dovranno essere liberate da materiali, mezzi d'opera ed attrezzature entro l'orario di chiusura del cimitero nella giornata stessa di esecuzione del servizio, compresa la sistemazione del terreno e pulizia.

5. Qualora per cause di forza maggiore o per particolare complessità delle opere non fosse possibile l'immediata riduzione in pristino dello stato dei luoghi entro i termini di cui al punto precedente l'esecutore dovrà darne comunicazione al Comune fatti salvi gli obblighi di cui all'art.7.

6. E' vietato collocare in maniera stabile attrezzature o materiali all'interno del Cimitero salvo quanto previsto dal successivo comma.

7. Nel caso dell'esecuzione di più servizi consecutivi o complessi, a seguito di richiesta, il Comune potrà rilasciare autorizzazione al mantenimento delle stesse all'interno del Cimitero prescrivendo i tempi e le modalità, fermo restando il pagamento per l'occupazione temporanea.

8. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta con anticipo di tre giorni e non potrà prevedere un tempo superiore a 5 giorni, salvo ulteriore proroga determinata da fatti non imputabili alla ditta.

## **Art. 12 – RESPONSABILITA'**

1. Le Ditte accreditate dovranno indicare la persona che ne ha la rappresentanza legale ed indicare una pec aziendale alla quale verranno ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal servizio.

2. Le stesse Ditte accreditate dovranno indicare altresì prima dell'inizio delle attività un responsabile della conduzione e dell'esecuzione delle operazioni oggetto del servizio. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 e della persona di cui al comma 3 deve essere tempestivamente comunicata al Comune.

3. L'impresa incaricata è unico responsabile della corretta esecuzione del servizio nei confronti del concessionario/ committente dei lavori. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il

concessionario/committente e l'incaricato del servizio dovrà essere risolta senza alcun coinvolgimento del Comune che è da ritenersi sollevato da qualsiasi responsabilità in merito- Il concessionario, gli aventi diritto o delegati, committente del servizio e la ditta esecutrice sono direttamente responsabili, in solido ai sensi dell'art. 2055 del Codice Civile, per danni causati a terzi o al Comune.

4. Il concessionario/committente e l'esecutore sollevano il Comune da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o qualsiasi altro evento dipendente dall'esecuzione del servizio che potessero derivare a persone, sia dipendenti dell'esecutore che ad altri.

5. Le Ditte accreditate devono disporre di una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle operazioni cimiteriali. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

6. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal Comune per cause imputabili al personale della Ditta incaricata, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle operazioni cimiteriali. Tale polizza deve:

- prevedere la copertura dei danni a persone a cose, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso della Ditta, compresi i beni del Comune destinati allo svolgimento delle operazioni cimiteriali causati anche da comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

- prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dei materiali, in relazione all'intera garanzia a cui la Ditta è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa eseguibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

7. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve:

- prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire in quanto civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dalla Ditta o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone della Ditta, e loro parenti e affini, o a persone del Comune occasionalmente presenti presso le strutture in cui si svolgono le prestazioni e a consulenti della Ditta ovvero del Comune;

- prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti o

le persone autorizzate dal Comune all'accesso presso i servizi interessati.

### **Art. 13 – DANNI**

1. Nel caso di danneggiamento di strutture o elementi di proprietà del Comune o di terzi il concessionario/committente e la ditta esecutrice verranno chiamati ad accertare in contraddittorio con un funzionario del Comune, e se del caso dei terzi eventualmente interessati, la sussistenza e l'entità del danno, qualora ad insindacabile giudizio del Comune la causa del danno venisse attribuita all'esecuzione del servizio il concessionario/committente e la ditta esecutrice verranno invitati ad eseguire le necessarie riparazioni nonché a mettere in atto tutte le azioni necessarie per l'eventuale messa in sicurezza, provvedendo altresì a indicare le modalità ed il tempo necessario entro il quale si dovrà provvedere alle riparazioni. Trascorso il tempo assegnato un funzionario del Comune provvederà ad accertare la regolare esecuzione di quanto ordinato.

2. Nel caso di non ottemperanza a quanto ordinato si provvederà alla revoca dell'accreditamento, e nel caso di danni al comune all'esecuzione d'ufficio in danno dei responsabili.

3. Qualora l'inottemperanza alle disposizioni date dal Comune riguardasse strutture date in concessione ai privati gli stessi dovranno attuare le azioni necessarie al ristoro del danno subito direttamente nei confronti dei responsabili.

### **Art. 14 – VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE, REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO**

1. Il Comune di Castel San Pietro Romano ha diritto di controllare lo svolgimento delle prestazioni, senza oneri per le ditte accreditate. Quando, nel corso delle prestazioni, si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal presente atto e comunque a regola d'arte, il Responsabile del Settore con comunicazione scritta inviata tramite pec o altro mezzo idoneo ai sensi di legge volto ad accertare la notifica della comunicazione, alla ditta accreditata di attenersi al rispetto di dette condizioni, prima di procedere all'avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento in caso di perdurante inadempienza alle prescrizioni del presente disciplinare come previsto dal successivo comma.

2. Dal primo al ventesimo giorno a far data dalla comunicazione di cui sopra, verranno applicate le penali come stabilito nel successivo art. 10; trascorso inutilmente il termine di 20 (venti) giorni, l'accreditamento si intende revocato.

### **Art. 15 – PENALI**

1. Sarà applicata una penale nella misura di € 500,00 in caso di ritardo nella prestazione delle operazioni cimiteriali dovute fatta salva l'applicazione dell'art. 14 del presente foglio condizioni in materia di revoca dell'accREDITAMENTO.

2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune.

#### **Art. 16 – REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO**

1. L'accREDITAMENTO è revocato ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di:

- gravi azioni a danno della dignità della persona rivolte agli utenti, da parte del personale incaricato;
- mancato rispetto della normativa regolamentare e nazionale in tema di polizia mortuaria;
- mancato rispetto del presente disciplinare nell'esecuzione del servizio oltre il termine del 20 esimo giorno dalla diffida dell'Amministrazione;

2. Fatti salvi i diritti dei terzi sono comunque dovuti dalla Ditta accREDITATA gli eventuali danni subiti dal Comune di Castel San Pietro Romano in seguito alla revoca dell'accREDITAMENTO ed alle ragioni che l'hanno determinata.

#### **Art. 17 – TUTELA DELLAPRIVACY**

1. Le ditte accREDITATE dovranno garantire altresì che tutto il loro personale che opera nel servizio osservi le disposizioni vigenti in materia di tutela della privacy e di segreto professionale;

#### **Art. 18 – CONTROLLO DEL COMUNE**

1. Il Responsabile dei Servizi cimiteriali esercita funzioni di indirizzo, di controllo e di coordinamento; è titolare della gestione e in particolare può attivare meccanismi di controllo della qualità dell'attività prestata dalle Ditte accREDITATE.

#### **Art. 19 – NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non indicato nel presente disciplinare, si rinvia alle norme nazionali e regolamentari vigenti in materia;

## **Allegato A**

### **DETERMINAZIONE AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEI VALORI DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI CIMITERIALI IN REGIME DI LIBERO MERCATO**

- ESUMAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA-

Limite di riferimento: € 900,00

(costo comprensivo del recupero resti mortali, cassetina, trasporto smaltimento rifiuti speciali tramite ditta di smaltimento autorizzata, manodopera)

- ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RESTI CON DEPOSITO IN OSSARIO

Limite di riferimento: € 800,00

(nel costo di riferimento è compreso il recupero resti mortali, cassetina, trasporto smaltimento rifiuti speciali tramite ditta di smaltimento autorizzata, manodopera)

- ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FERETRO CON SUCCESSIVA TUMULAZIONE IN ALTRO LOCULO

Limite di riferimento: € 900,00

(nel costo di riferimento è compreso il recupero resti mortali, cassetina, trasporto smaltimento rifiuti speciali tramite ditta di smaltimento autorizzata, manodopera, apertura loculo per verifica capienza o altri motivi)

- TRASLAZIONE SALMA O RESTI MORTALI DA LOCULO A LOCULO/TOMBA, DA TOMBA A LOCULO

Limite di riferimento: € 400,00

(nel costo di riferimento è compreso anche la successiva operazione di tumulazione, apertura loculo per verifica capienza o altri motivi. Non è stato considerato l'eventuale costo di rivestimento della cassa non preventivabile se non al momento dell'effettuazione del servizio)